



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 15 maggio 2009 (20.05)  
(OR.fr)**

---

---

**Fascicolo interistituzionale :  
2008/0032 (COD)**

---

---

**9970/09  
ADD 1**

**CODEC 731  
JUR 230  
INST 76  
AG 38  
AGRI 223  
AGRILEG 70  
AVIATION 85  
CONSOM 115  
DENLEG 35  
ECO 77  
ECOFIN 377  
EDUC 93  
EEE 25  
ENT 110  
ENV 372  
FIN 186  
IND 62  
INF 136  
MAP 5  
MAR 84  
MI 207  
ONU 32  
SAN 125  
SOC 335  
STATIS 62  
TOUR 3  
TRANS 205**

## **ADDENDUM ALLA NOTA PUNTO "A"**

---

del : Segretariato generale del Consiglio

al : COREPER /CONSIGLIO

---

n.prop.Comm.:6647/08

---

Oggetto : Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, modificata dalla decisione 2006/512/CE, determinati atti soggetti alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo  
Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo  
Quarta parte **[prima lettura]**  
- Adozione dell'atto legislativo (AL + D)  
Dichiarazioni

---

### **DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE**

«I termini entro i quali il Parlamento europeo e il Consiglio possono opporsi a un progetto di misure, ai sensi dell'articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera c), della decisione 1999/468 del Consiglio, sono stati abbreviati a quattro settimane o un mese in alcune disposizioni dei seguenti atti di base: direttiva 2004/17, direttiva 2004/18 e regolamento 2111/2005. Quando trasmette progetti di misure al Parlamento europeo e al Consiglio in applicazione di tali disposizioni, la Commissione si impegna, tranne nei periodi di interruzione dei lavori del Parlamento europeo, a tener conto della necessità del Parlamento europeo di tenere una sessione plenaria prima della scadenza dei termini abbreviati in questione, e ribadisce gli impegni assunti nel quadro dell'accordo fra Parlamento europeo e Commissione relativo alle modalità di applicazione della decisione 1999/468/CE del Consiglio, quale modificata dalla decisione 2006/512/CE, in particolare per quanto attiene al sistema di comunicazione preliminare previsto al paragrafo 16 di detto accordo.»

## DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

“La Commissione si rammarica della decisione di applicare la procedura di regolamentazione con controllo all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento 2111/2005. Essa tiene a sottolineare a questo proposito che le norme di applicazione alle quali si fa riferimento sono di carattere procedurale e amministrativo e precisano le norme già contenute nell’atto di base. La Commissione rammenta l’importanza di garantire il più elevato livello di sicurezza aerea. Per conseguire tale obiettivo, essa si basa su criteri rigorosi, riconosciuti a livello internazionale, applicati in maniera obiettiva. Ciò è sempre accaduto in occasione degli aggiornamenti della lista nera effettuati dall’entrata in vigore del regolamento 2111/2005. La Commissione ritiene che occorra proseguire i lavori relativi a tale dossier esclusivamente sulla base di criteri tecnici. Essa ritiene pertanto che le norme procedurali debbano comunque continuare a garantire un elevato livello di sicurezza ed efficacia.”

---